



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE

GRUPPO 1- PROCEDURE CONCORSUALI

in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Giudici:

Dott.ssa Antonella Dragotto	Presidente
Dott.ssa Roberta Brera	Giudice
Dott.ssa Elisabetta Bianco	Giudice rel

ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI OMOLOGAZIONE
DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE
CON ESTENSIONE

ARTT. 48 C.4, 57 e 61 CCI

Vista l'istanza di liquidazione giudiziale depositata l'8.11.22 da Organa SPV SRL;

Visto il ricorso ex art. 44 CCI per la concessione del termine depositato il 2.12.22 da PRESIDER S.R.L., con sede in Novi Ligure, via Castalgazzo n. 11, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria-Asti: 03599770108, R.E.A. AL-181586, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante signor ANGEL Roberto, rappresentata e difesa dagli Avv. Carlo Ponassi e Massimo Diamanti;

Visto il decreto depositato il 12.12.22 con cui Il Tribunale concedeva il termine di 60 giorni;

Visto il ricorso per omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCI depositato il 28.1.23;

Visto il decreto di fissazione dell'udienza del 16.2.23 nel quale il Tribunale rilevava la mancata sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante della società come prescritto dall'art. 120 bis CCI richiamato dall'art. 40 c. 2 C.C.I;

Vista la memoria depositata con la domanda sottoscritta dal legale rappresentante;

Visti i documenti allegati alla domanda e sentito il giudice relatore;

Visto e richiamato il decreto del 23.3.23;

Considerato che all'udienza fissata per l'eventuale dichiarazione di inammissibilità della proposta è comparso il creditore non aderente all'accordo, Organa Spv srl, e che le parti hanno insistito rispettivamente per l'omologa dell'accordo e per la declaratoria di inammissibilità dello stesso con apertura della liquidazione giudiziale;

Considerato che, essendosi già svolto il contraddittorio tra le parti, il Tribunale, superata la questione dell'ammissibilità della domanda con decreto del 23.3.23, può pronunciarsi sulla richiesta di omologazione dell'accordo;

Rilevato che l'accordo risulta pubblicato nel registro delle imprese in data 27.1.23 e che non sono state proposte opposizioni nel termine di gg 30 dalla pubblicazione e, quanto al creditore non aderente cui si vuole estendere l'accordo, dalla comunicazione ex artt. 61 c.3 e 48 CCI;

Rilevato che la società ricorrente non è qualificabile come impresa minore ex art. 2 d) CCI e si trova in stato di crisi (v. bilanci in atti);

Rilevato che la società ricorrente ha dimostrato di aver raggiunto con i creditori (Major, Bramito, Red Sea, Onif Finance, Baglietto Nicolò, Centro Spianatura Novese srl, Steel Test srl, Baglietto srl) il cui complessivo credito supera la soglia del 60% dell'indebitamento complessivo (circa l'85% dell'indebitamento complessivo), un accordo che prevede:

- la rinuncia delle società Steeltest S.r.l. e Centro Spianatura Novese S.r.l ai crediti di natura commerciale vantati nei confronti della società Presider S.r.l., complessivamente ammontanti ad Euro 680.152,66 e la rinuncia ad ogni eventuale altro loro credito;

- la rinuncia di Nicolo' Baglietto al credito di Euro 232,00 e all'ulteriore credito di Euro 1.411,34
- la rinuncia della società Baglietto S.r.l. a rivalersi nei confronti della società Presider per ogni e qualunque somma da quest'ultima dovuta ai propri dipendenti e che la Baglietto S.r.l., giusto il disposto dell'art. 2112 Codice Civile, ha già corrisposto o dovrà corrispondere ai lavoratori che, in precedenza, furono alla dipendenza dell'anzidetta società debitrice;
- l'obbligo della Società Baglietto S.r.l. di acquistare l'azienda della società Presider S.r.l., da essa attualmente affitta, pagando a titolo di corrispettivo l'importo di Euro 299.121,20, da corrispondersi entro cinque giorni dalla definitiva omologazione dell'accordo di ristrutturazione e ciò anche se a tale data non avrà ancora avuto luogo la compravendita della precitata azienda;
- il pagamento integrale dei creditori estranei all'accordo entro 120 giorni dalla omologazione del presente accordo di ristrutturazione o entro 120 giorni dalla scadenza dei crediti;
- il pagamento alle società BRAMITO SPV S.R.L., MAYOR SPV s.r.l., ONIF FINANCE S.R.L., RED SEA SPV S.R.L., SIENA NPL 2018 S.R.L. di una percentuale pari al 10% dei crediti da esse vantati nei confronti della Presider S.r.l., così come sopra dettagliati e come rilevati dalla centrale dei rischi tenuta dalla Banca d'Italia relativa all'ottobre 2022;
- il pagamento ad ORGANA SPV S.R.L., nello stesso termine previsto per gli altri creditori annoverati nella "categoria degli intermediari finanziari", di una percentuale pari al 10% del credito da essa vantato, così come sopra indicato e come anch'esso rilevato dalla centrale dei rischi tenuta dalla Banca d'Italia relativa all'ottobre 2022, da eseguirsi nella sola ipotesi di omologazione dell'accordo di ristrutturazione ed estensione ad essa degli effetti che dal detto accordo deriveranno in capo agli altri creditori aderenti appartenenti alla "categoria degli intermediari finanziari";
- l'obbligo della Baglietto S.r.l. di mettere a disposizione della società Presider S.r.l., nel limite di Euro 15.000,00, le ulteriori somme che fossero necessarie per dare esecuzione all'accordo di ristrutturazione del debito nell'ipotesi in cui il complessivo importo di Euro 299.121,20, pattuito a titolo di corrispettivo dovuto per il trasferimento d'azienda, dovesse risultare insufficiente a tale scopo;
- la sottoposizione dell'efficacia dell'accordo alla condizione sospensiva della sua omologazione con provvedimento definitivo.

Rilevato che la società Baglietto S.r.l., al fine di dare esecuzione alle obbligazioni da essa assunte nei confronti della società Presider S.r.l., ha consegnato agli Avv.ti Carlo Ponassi e Massimo Diamanti l'assegno circolare n. 5750109385-17 di Euro 49,121,20 e l'assegno circolare n. 5750091475-11 di Euro 250.000, emessi dalla Banca Passadore & C. in data 26/01/2023, con l'incarico irrevocabile di rimetterli

alla società Presider S.r.l. immediatamente dopo l'avvenuta omologazione dell'accordo di ristrutturazione;

Rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione redatta dal dott. Matteo Panelli che attesta la veridicità dei dati, la fattibilità del piano e la sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei (doc.2);

Rilevato, inoltre, che risulta prodotta la documentazione prescritta dagli artt. 39 e 57 CCI;

Considerato, quanto alla verifica di attuabilità dell'accordo, che il fabbisogno per l'adempimento integrale dell'accordo è pari ad euro 306.556,92 (v. attestazione pag. 44 e parere del Commissario pag. 6);

Rilevato che in tale somma sono compresi i pagamenti ai creditori aderenti all'accordo, ai creditori non aderenti ed estranei nonché le spese prededucibili per compensi del Commissario, dei legali, dell'attestatore, dell'advsor e dei periti;

Considerato che il compenso del Commissario è stato prudenzialmente computato in 20.000 euro mentre è stato liquidato in 10.000 euro (già versati dalla società) oltre accessori, con la conseguenza per cui il fabbisogno totale dell'accordo sarà inferiore alla somma indicata;

Rilevato che euro 299.121,20 sono già stati versati con gli assegni circolari sopra indicati;

Considerato che la somma residua, pari a 7.435,72 euro, rispetto a quella prudenzialmente indicata in 306.556,92 euro risulta coperta dalla differenza tra compenso del Commissario computato prudenzialmente in 20.000 euro e compenso effettivamente liquidato in 10.000 euro oltre accessori (importo peraltro già versato al netto degli accessori) e, in ogni caso, dall'impegno previsto nell'accordo della Baglietto srl di versare 15.000 euro ove occorresse;

Ritenuto, quindi, di potersi affermare che gli accordi ed il pagamento dei creditori siano ragionevolmente attuabili, essendo garantiti da somme già versate in anticipo da Baglietto srl a mezzo di assegno circolare, dal versamento effettuato quale fondo spese per il compenso del Commissario e dall'impegno di Baglietto srl a corrispondere l'ulteriore somma di € 15.000,00 ove occorresse;

Vista la domanda in estensione verso Organa spv srl ex art. 61 CCI e ravvisata la sussistenza dei presupposti ex art. 61 CCI ed in particolare:

- Organa spv srl appartiene alla categoria degli intermediari finanziari individuata per omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici;
- tutti i creditori della categoria sono stati informati delle trattative (lett. a art 61 c.2 CCI)
- la categoria omogenea di intermediari finanziari è rappresentativa di crediti per circa il 70% dell'indebitamento complessivo (lett. c art 61 c2 CCI);
- il creditore della medesima categoria non aderente (Organa spv srl) risulterà soddisfatto in misura non inferiore alla liquidazione giudiziale (v. relazione attestatore e parere del Commissario giudiziale) ex art. 61 c.2 lett. d);
- il debitore ha notificato l'accordo e gli allegati ex art. 61 c.2 lett. e) a Organa spv srl che è comparso all'udienza;
- all'interno di tale categoria hanno aderito all'accordo creditori per circa l'80% dei crediti (art 61 c5);

letto il parere favorevole del Commissario giudiziale;

Ritenuto, conseguentemente, che non emergano elementi ostativi all'accoglimento della domanda;

P.Q.M.

Visti gli articoli 48, 56, 57 e 61 CCI, così provvede:

Omologa l'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto da PRESIDER S.R.L., con sede in Novi Ligure, via Castelgazzo n. 11, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria-Asti: 03599770108, R.E.A. AL-181586, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante signor ANGEL Roberto del 27.1.2023;

dispone che gli effetti dell'accordo siano estesi ex art. 61 c.c.i. al creditore non aderente Organa spv srl;

dichiara l'improcedibilità dell'istanza di liquidazione giudiziale formulata da Organa spv srl,

Dispone che il presente provvedimento sia notificato e pubblicato nel registro delle imprese ex artt. 48 c. 5, 45 c.c.i.

Così deciso in Alessandria nella Camera di Consiglio del 4.4.2023

Il Presidente

Il Giudice relatore

Elisabetta Bianco

Antonella Dragotto